

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO | aggiornamento: Novembre 2023

Gruppo KANSAL HELIOS

Le Condizioni Generali di Acquisto (d'ora in avanti, anche CGA) di seguito riportate dovranno essere applicate a tutti gli acquisti (ordine, ricezione di merce ecc.) di prodotti, materiali, componenti, servizi e similari (d'ora innanzi "Beni") di KANSAL HELIOS ITALY SRL (d'ora innanzi "Cliente") con il Fornitore. Qualsiasi modifica, aggiunta o variazione delle presenti CGA, con particolare riferimento a differenti Condizioni Generali proposte dal Fornitore richiede espressa autorizzazione scritta del Cliente. Le CGA si intendono accettate dal fornitore ogni qualvolta quest'ultimo accetta un ordine di fornitura da parte del cliente. Accettato l'ordine, il fornitore è legalmente obbligato ad attenersi al rispetto delle CGA.

1. Preventivi e Ordini

I preventivi ricevuti dal Cliente sono da considerarsi effettuati a titolo gratuito e si intendono vincolanti per il Fornitore. Inoltre, gli stessi devono rispondere precisamente alla richiesta formulata del Cliente. Laddove il preventivo differisca dalla richiesta formulata - anche nel caso di variazioni minime - il Fornitore dovrà immediatamente allertare il Cliente.

Entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine da parte del Cliente, il Fornitore dovrà confermare per iscritto oppure in modalità telematica il suddetto ordine di fornitura indicando altresì la data esatta di consegna.

Decorso inutilmente il termine per fornire la conferma (il termine decorre dalla data di ricevimento presso la sede del Cliente), il Cliente ha diritto di cancellare l'ordine (senza possibilità per il Fornitore di avanzare qualsivoglia pretesa e/o domanda di qualsivoglia natura).

Nel caso in cui il Fornitore non riesca a fornire la conferma dell'ordine entro il summenzionato termine di tre giorni lavorativi, il Fornitore stesso dovrà rendersi parte diligente e - sempre nel termine dei tre giorni - inviare una comunicazione scritta al Cliente in cui dovrà indicare la data tassativa in cui il Cliente riceverà presso la propria sede la conferma d'ordine. A questo punto il Cliente, a sua discrezione, avrà facoltà di accettare la nuova data ovvero di cancellare l'ordine (senza possibilità per il Fornitore di avanzare qualsivoglia pretesa e/o domanda di qualsivoglia natura).

Laddove la conferma d'ordine del Fornitore differisca - anche nel caso di variazioni minime - dall'ordine del Cliente, il Fornitore deve immediatamente darne notizia al Cliente, al fine di ottenere da quest'ultimo espressa accettazione, in forma scritta, delle variazioni segnalate.

In qualsiasi momento (senza possibilità per il Fornitore di avanzare qualsivoglia pretesa e/o domanda di qualsivoglia natura) e senza necessità di approvazione, il Cliente potrà rifiutare beni non conformi all'ordine trasmesso al fornitore, anche nel caso in cui le variazioni siano minime (un tanto non comprende l'eccezione prevista all'Articolo 4).

2. Prezzi

Salvo che non sia diversamente convenuto, i prezzi contenuti nell'ordine del Cliente sono validi per la consegna ed includono tutti i dazi e costi accessori, es. imballaggio e trasporto.

I prezzi riportati nell'ordine del cliente sono al netto di IVA. I prezzi sono da considerarsi fissi e qualsiasi meccanismo o clausola di aggiustamento dei prezzi richiede preventiva approvazione scritta. Un aumento dei prezzi - per qualsivoglia ragione - è espressamente escluso. L'integrale pagamento dell'importo dovuto comporta l'integrale trasferimento/riconoscimento dei diritti in capo al Cliente.

KANSAL HELIOS Italy S.r.l. - Socio unico

Registered Office - Factory: Via Strada del Confine, 41, 36056 Tezze Sul Brenta (VI), Italy
info@kansai-helios.it | info@pec.kansai-helios.it | www.kansai-helios.it

Headquarter - Factory: Via del Lavoro, 14-16, 31039 Riese Pio X (TV), Italy | T +39 0423 755043

Registered capital Euro 260.000 | Company under the management and coordination of KANSAL HELIOS Coatings GmbH

Vat tax UE identification/Fiscal code | Vat code and registration Companies Register VI nr. IT 02382140248 | Export M/VI 0383

3. Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione della prestazione e del pagamento coincide con la sede del Cliente, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto.

4. Quantità

Il Fornitore dovrà informare tempestivamente il Cliente nel caso in cui la quantità dei beni dovesse differire da quella concordata.

La quantità dei beni concordata non potrà differire di oltre il 10% rispetto alla quantità consegnata in assenza di preventiva conferma scritta da parte del Cliente.

Consegne parziali sono ammesse solamente se approvate preventivamente in forma scritta dal Cliente.

5. Qualità

Il Fornitore garantisce al Cliente che tutti i beni oggetto della fornitura sono conformi ai requisiti richiesti e concordati in termini di qualità, condizioni e specifiche previste nell'Offerta del Fornitore e sono idonei alla destinazione d'uso che intende farne il Cliente.

Il Fornitore dovrà altresì fornire al Cliente tutti i documenti relativi alla garanzia della qualità del prodotto.

Durata e modalità di conservazione dovranno risultare evidenti dalle specifiche inviate al Cliente.

Al momento della consegna i beni dovranno avere residuo non meno del 75% del loro intero periodo di conservazione.

Le schede di dati sulla sicurezza dovranno essere conformi alla normativa applicabile, in particolar modo al Regolamento REACH.

Il Fornitore è obbligato a comunicare al Cliente qualsiasi modifica apportata alle specifiche ovvero alle schede di sicurezza.

In caso di modifiche alla formula del prodotto ovvero alle procedure per la sua produzione che potrebbero comportare una modifica dei parametri qualitativi o di utilizzo (installazione) del prodotto, il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione al Cliente e dovrà ottenere la conferma in forma scritta da parte di quest'ultimo.

6. Subfornitori/Fornitori/Parti Terze; Audit

Il Fornitore deve richiedere preventiva autorizzazione scritta al Cliente nel caso in cui intenda avvalersi di subfornitori, fornitori o parti terze. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Cliente non sarà tenuto a fornire motivazioni.

Il Fornitore dovrà unicamente avvalersi di Subfornitori/Fornitori/Parti terze che forniscano adeguata garanzia di una prestazione tecnologicamente priva di difetti e rispettosa dei termini contrattuali. Indipendentemente da quanto sopra, tutte le obbligazioni del Fornitore restano valide e invariate anche in caso di

concessione della predetta preventiva autorizzazione scritta da parte del Cliente.

Anche nella misura in cui il Fornitore si avvalga di subfornitori, fornitori o parti terze di qualsiasi genere per adempiere alle obbligazioni contrattuali ovvero si avvalga dei beni/servizi resi dagli stessi, il Fornitore rimane responsabile (anche con riferimento all'inadempimento di qualsiasi subfornitore, subappaltatore o terza parte) come se avesse reso lui stesso la prestazione.

Se necessario, il Cliente (e i clienti di quest'ultimo) hanno diritto di effettuare verifiche sul Fornitore e sulle terze parti di qualsiasi genere di cui quest'ultimo si avvale per rendere la prestazione. A tal proposito, il Fornitore dovrà garantire al Cliente (e ai clienti dello stesso) accesso alle sedi aziendali, laddove richiesto.

Il Fornitore deve altresì garantire che il diritto del Cliente di dare corso ad ispezioni e di accedere alle sedi aziendali sia rispettato anche con riferimento ai subfornitori, subappaltatori e parti terze.

7. Imballaggio ed Etichettatura

Il Cliente non si assume alcuna responsabilità per gli imballaggi ricevuti; ad ogni modo, il Cliente può restituire i vuoti a rendere a spese del Fornitore.

L'etichettatura dei composti chimici pericolosi deve avvenire in conformità alla normativa UE applicabile, alla normativa REACH nonché (ma non limitandosi a) alla direttiva 94/62/EC sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. L'etichettatura dovrà inoltre essere conforme alla normativa (imballaggio certificato) applicabile allo specifico metodo di trasporto utilizzato (ADR, IMDG, IATA...).

I beni ricevuti devono altresì essere registrati ai sensi della normativa REACH ovvero esenti.

Nel caso in cui sia applicabile un'esenzione (es. si eccede una fascia di quantità), il Fornitore ovvero un "rappresentante esclusivo" da quest'ultimo nominato dovrà registrare i beni a sue spese e fornire la necessaria documentazione.

È fatto obbligo al Fornitore di allestire ed imballare correttamente ed integralmente i beni consegnati al Cliente in conformità alla normativa applicabile.

Il Cliente può richiedere al Fornitore di contraddistinguere in maniera specifica alcuni beni e può rifiutare questi ultimi laddove non siano contraddistinti come concordato.

8. Assicurazione

Tutte le spedizioni devono essere coperte da assicurazione di trasporto, compresa nella polizza assicurativa di responsabilità civile del Fornitore.

Il Fornitore deve, a sue spese, ottenere copertura assicurativa unicamente da primarie compagnie assicurative affidabili e solvibili. La polizza assicurativa deve altresì coprire il rischio di responsabilità da prodotto per danni alla proprietà e danni alle persone, pretese derivanti dalla violazione di diritti di parti terze e per richiamo prodotti.

L'assicurazione dovrà coprire adeguatamente il rischio basandosi sul valore e sull'uso dei beni e servizi oggetto del contratto, con un massimale assicurato non inferiore a € 5.000.000,00 all'anno.

Su richiesta, il Fornitore dovrà presentare al Cliente la prova della polizza assicurativa. Il fatto che il Cliente esamini la polizza assicurativa ovvero si astenga dal richiedere prova della copertura assicurativa, non esonera il

Fornitore dal summenzionato obbligo di dotarsi di polizza assicurativa.

Inoltre, il fatto che vi sia una polizza assicurativa non limita in alcun modo le obbligazioni ovvero le responsabilità del Fornitore originanti dal rapporto contrattuale in parola.

Nel caso in cui si verifichi sui Beni un evento coperto dalla polizza assicurativa, il Cliente e il Fornitore devono reciprocamente fornire le necessarie informazioni, le circostanze e gli incidenti relativi all'evento assicurato.

Il Fornitore trasferisce, sin d'ora tutti i diritti di indennizzo connessi alla polizza assicurativa in relazione agli eventi assicurati. Il Fornitore deve notificare alla Compagnia assicurativa il predetto trasferimento e qualora necessario, ottenere la relativa approvazione.

I pagamenti ricevuti dal Cliente sulla base dei diritti di indennizzo connessi alla polizza assicurativa trasferita sono compensati con i crediti fatti valere nei confronti del Fornitore in relazione all'evento assicurato. I crediti verranno, quindi, ridotti sulla base dei pagamenti corrisposti dalla Compagnia assicurativa.

9. Accettazione dei beni e reclami

Il termine di consegna/periodo di consegna deve ritenersi rispettato una volta che i beni sono stati consegnati a/resi all'indirizzo di consegna convenuto.

La merce può essere ulteriormente consegnata ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì (escluse le festività Nazionali italiane) dalle 8.00 alle 12.00, salvo che non sia stato diversamente concordato in forma scritta. Per il recupero da parte del Fornitore dei beni non conformi si applica il medesimo calendario sopra indicato.

Quanto di seguito deve essere allegato ai documenti di consegna:

- ✓ Nota di consegna contenente una specifica del lotto o della fattura;
- ✓ Certificato di analisi delle materie prime;
- ✓ Nota con cui il Fornitore ha verificato il peso dei beni consegnati in vasche/taniche/serbatoi;
- ✓ Lettera di vettura CMR per fornitura intra-comunitaria o per l'esportazione;
- ✓ EUR.1 oppure fattura contenente una rispettivamente dichiarazione di origine preferenziale per i beni con origine preferenziale importati ovvero una dichiarazione di origine preferenziale per i beni domestici.

Il Fornitore è tenuto a trasmettere al Cliente tutta la documentazione necessaria e/o le dichiarazioni richieste dalla legge in merito alla responsabilità del Cliente di riferire in merito a: accise – Intrastat; - imballaggi e rifiuti da imballaggio; - rifiuti elettrici o di materiale elettronico. Il Fornitore sarà ritenuto integralmente responsabile per tutti i danni, costi e spese (costi di controspallina, costi di smistamento, costi di trasferimento del deposito etc.) sopportati dal Cliente in ragione dell'inadempimento del Fornitore.

I documenti di trasporto sono parte integrante ed essenziale di ciascuna consegna. Tutti i documenti di trasporto devono includere il numero d'ordine del Cliente e il nome commerciale dei beni.

Parte integrante dei documenti di trasporto per le materie prime è il Certificato di Analisi, che rappresenta il presupposto per il controllo di qualità delle materie prime. Se la qualità determinata non corrisponde alla qualità indicata nel certificato di analisi, i costi dell'analisi verranno sostenuti dal Fornitore.

In caso di consegna di più di due lotti del medesimo materiale ordinato, i costi delle analisi aggiuntive sono a carico del Fornitore, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Il Fornitore è tenuto ad ispezionare i beni prima della consegna. Il Cliente è tenuto a ispezionare i documenti di consegna in materia di quantità della merce nonché l'imballaggio e deve dare notizia per iscritto della quantità in eccesso o in difetto ovvero dei vizi percepibili a vista entro 10 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore eccezione su ispezioni aggiuntive o obbligo di notifica si intendono sin d'ora espressamente rinunciata dal Fornitore.

Il Cliente deve informare per iscritto il Fornitore della presenza di vizi occulti entro 10 giorni lavorativi dalla scoperta. Il Fornitore deve dare riscontro al Cliente entro 24 ore dal ricevimento della predetta comunicazione di denuncia. Il Fornitore deve informare il cliente in merito alle cause delle non conformità rilevate e alle azioni intraprese per prevenire il verificarsi di tali non conformità.

Nel caso in cui la qualità dei beni non sia adeguata ovvero la consegna avvenga in ritardo, il Cliente non è obbligato ad accettare e/o a pagare tali beni; le medesime facoltà si intendono riconosciute anche in caso di consegna parziale non ancora completata.

Nel caso in cui il Cliente rifiuti i beni, il Fornitore deve essere informato e il Cliente potrà rendere i beni con spese e rischio a carico del Fornitore stesso.

Fino a quando il Cliente non agevola la gestione inviando i relativi documenti, l'eventuale deposito dei beni avverrà con spese e rischio a carico del Fornitore.

Le conseguenze delle interruzioni della produzione del Cliente imputabili alla scarsa qualità dei Beni consegnati ovvero alla consegna tardiva degli stessi sono a carico del Fornitore indipendentemente dalla responsabilità di quest'ultimo nella causazione della non conformità o del ritardo. I costi sono calcolati singolarmente per ogni singolo caso, in base alla perdita di fatturato dovuta alla diminuzione della quantità di produzione, a fermi di produzione o a cambi straordinari e alle lavorazioni aggiuntive eseguite a causa della scarsa qualità o del ritardo.

10. Termini di Consegna e Ritardi

I termini di consegna concordati e i periodi di consegna sono vincolanti. Salvo diverso accordo scritto, il termine di consegna è la data indicata nella conferma d'ordine del Fornitore. Il termine di consegna/periodo di consegna si considera rispettato nel momento in cui i Beni sono stati consegnati a/resi all'indirizzo di consegna indicato sull'ordine.

Il Fornitore dovrà informare senza ritardo per iscritto il Cliente non appena verrà a conoscenza dell'impossibilità di consegnare tempestivamente tutti o parte dei Beni. Il Fornitore informerà altresì il Cliente sui motivi e sulla durata prevista del ritardo. Una volta inviata la comunicazione, il Cliente, a sua discrezione, ha il diritto di recedere immediatamente dalla totalità o dalla parte interessata del contratto e di chiedere il pagamento del risarcimento dei danni causati dall'inadempimento del Fornitore.

In caso di ritardo nella consegna - anche qualora il ritardo riguardi solo parte dei Beni - il Cliente potrà addebitare al Fornitore una penale dello 0,5% del valore dei Beni per

ogni giorno di ritardo con un massimo pari al 10% del valore totale dei Beni consegnati in ritardo. Il Cliente potrà chiedere ulteriori danni eccedenti il predetto ritardo indipendentemente dall'accettazione della consegna ritardata ovvero dal suo rifiuto. Il Cliente potrà anche organizzare una consegna sostitutiva con un fornitore alternativo (acquisto di copertura).

Nel caso in cui ci siano disposizioni specifiche che prevedono che i Beni debbano essere consegnati in una data specifica (consegna con termine perentorio), in caso di ritardo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza necessità di fissare un termine di consegna successivo e ha diritto a richiedere il risarcimento del danno. Nel caso in cui il Cliente receda, il Fornitore non potrà avanzare domande e/o far valere pretese di qualsiasi natura nei confronti del Cliente.

L'accettazione di una consegna ritardata da parte del Cliente non costituisce rinuncia a qualsivoglia risarcimento danni e/o invocazione della garanzia.

11. Dazi e Imposte

Salvo diverso accordo scritto tra le parti per un determinato Ordine ovvero che non sia diversamente stabilito dalla legislazione applicabile, tutti i dazi e i costi relativi ai Beni sono a carico del Fornitore. Ciò deve intendersi valido anche nel caso in cui il Cliente debba ottenere un certificato di importazione internazionale per importare i Beni.

12. Fatture e pagamenti

Il termine per il pagamento inizia a decorrere dalla data di ricevimento della fattura correttamente emessa.

Tutte le fatture relative ai Beni forniti in forza di un determinato Ordine devono essere presentate al destinatario, a meno che la persona o la società a cui l'ordine è stato indirizzato, non dia indicazioni diverse al Fornitore prima della consegna.

La fattura deve essere emessa entro la fine del mese nel quale la consegna è stata effettuata. Le fatture sono considerate corrette solo se conformi alla normativa applicabile in materia di IVA. Non è dovuto il pagamento di fatture contenenti errori materiali, aritmetici o di altro genere. In tali casi, il periodo di pagamento inizierà a decorrere dal momento in cui verrà ricevuta la fattura corretta. Il pagamento non deve intendersi quale conferma del fatto che i Beni siano stati consegnati tempestivamente ovvero che siano privi di vizi e in ogni caso non implica la rinuncia ad alcuna garanzia ovvero la rinuncia a richieste di risarcimento danni.

Il Cliente ha il diritto di compensare gli importi dovuti ovvero dovuti da una società collegata, al Fornitore o alle società a questi collegate, o di trattenere tali importi. Il Fornitore si astiene dal cedere le proprie pretese nei confronti del Cliente a terzi o dal far sì che queste siano rimosse da terzi, salvo consenso scritto del Cliente. Inoltre, il Fornitore non ha il diritto di compensare i propri crediti con i crediti del Cliente.

13. Origine della merce

Il Fornitore è tenuto a presentare al Cliente una valida attestazione dell'origine dei Beni al più tardi al momento della consegna. Il Fornitore è tenuto a presentare una propria dichiarazione a breve o a lungo termine per i Beni

aventi origine preferenziale, nella quale è indicata la tariffa doganale per i Beni consegnati. Il Fornitore è tenuto altresì a presentare al Cliente una dichiarazione di provenienza dei Beni idonea anche nel caso in cui gli stessi non siano di origine preferenziale.

14. Garanzia

In caso di non conformità della merce il Cliente ha il diritto di scegliere tra sostituzione ed eliminazione del vizio entro un termine adeguato stabilito dal Cliente stesso. Il Fornitore si impegna altresì a sanare i vizi anche con regimi di lavoro a turni o in ore straordinarie o di produzione a costo orario se ciò è necessario per urgenti ragioni operative del Cliente ed è ragionevole per il Fornitore. Il Cliente non può essere obbligato a effettuare più di 1 (uno) tentativo di sostituzione o eliminazione del vizio. Per i Beni forniti in garanzia, il periodo di garanzia inizia nuovamente dal ricevimento dei Beni conformi. In caso di gravi non conformità il Cliente avrà il diritto di recedere ovvero di ottenere una riduzione del prezzo. Il termine di prescrizione per la garanzia è di 24 mesi per i beni mobili e di 60 mesi per i beni immobili, decorrenti dal ricevimento da parte del Cliente. Il Fornitore avrà l'onere di provare la conformità dei Beni al momento del ricevimento degli stessi da parte del Cliente.

Il Fornitore garantisce altresì che i Beni non sono gravati da diritti di terzi e sono stati fabbricati, acquisiti e commercializzati senza violare i requisiti di riservatezza, diritto di proprietà industriale o altri diritti di protezione o previsioni sulla concorrenza leale. Inoltre, il Fornitore garantisce che l'uso dei Beni non viola in tutto o in parte, o direttamente o indirettamente, i diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi, e il loro utilizzo non comporterà la divulgazione non autorizzata di segreti commerciali o industriali o altre informazioni riservate di terzi.

Se un soggetto terzo dichiara al Cliente che i suoi diritti sono stati violati a causa dell'utilizzo dei Beni e avanza una domanda (ad esempio, una diffida o una richiesta di risarcimento danni), il Fornitore dovrà ottenere i diritti di utilizzo necessari al Cliente stipulando un contratto di licenza. Qualora ciò non avvenga entro un termine ragionevole, il Cliente, a sua discrezione, ha il diritto di recedere dal contratto ovvero di richiedere una proporzionale riduzione di prezzo e un adeguato risarcimento del danno.

15. Forza Maggiore

I casi di forza maggiore autorizzano la parte interessata a sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi per la durata di tale impedimento, compreso un ragionevole periodo di riavvio dell'attività una volta cessata la causa di forza maggiore. In caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore superiore a tre mesi, l'altra parte ha il diritto di recedere dal contratto.

Gli eventi di forza maggiore includono a titolo esemplificativo e non esaustivo: tutti i disastri naturali, quali terremoti, fulmini, gelate, tempeste, inondazioni; guerre, cambiamenti di legge, interventi ufficiali, sequestro, compresi impedimenti quali esplosioni, incendi, scioperi, sabotaggi nonché tutti gli altri eventi che devono considerarsi inevitabili o imprevedibili e che potrebbero essere risolti solo investendo irragionevoli costi e risorse commerciali.

16. Conformità e Anti-Corruzione

KANSAL HELIOS Italy S.r.l. - Socio unico
Registered Office – Factory: Via Strada del Confine, 41, 36056 Tezze Sul Brenta (VI), Italy
info@kansai-helios.it | info@pec.kansai-helios.it | www.kansai-helios.it

Headquarter – Factory: Via del Lavoro, 14-16, 31039 Riese Pio X (TV), Italy | T +39 0423 755043
Registered capital Euro 260.000 | Company under the management and coordination of KANSAL HELIOS Coatings GmbH
Vat tax UE identification/Fiscal code | Vat code and registration Companies Register VI nr. IT 02382140248 | Export M/VI 0383

Il Fornitore dichiara e garantisce al Cliente e, in tal senso, si impegna nei confronti di quest'ultimo, che in relazione a ciascun Ordine, tanto il Fornitore quanto i suoi dipendenti, rappresentanti, subfornitori e società collegate nonché qualsiasi persona agisca per conto del Fornitore agiscono nel rispetto della legge e dei regolamenti applicabili, in materia di ambiente, condizioni sociali e lavorative, antincendio, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di problematiche connesse al lavoro. Allo stesso modo, il Fornitore si impegna a rispettare la normativa civile e penale italiana applicabile.

In particolare, il Fornitore garantisce che durante l'intero processo di produzione, inclusi i processi produttivi degli eventuali sub-fornitori non viene sfruttato il lavoro minorile e che, nel Paese di produzione, viene rigorosamente osservato il limite minimo di età per i lavoratori impiegati nel settore produttivo.

Il Fornitore dichiara e garantisce al Cliente e, in tal senso, si impegna nei confronti di quest'ultimo che, in relazione a ciascun Ordine né il fornitore né i suoi dipendenti, rappresentanti, sub-fornitori, società collegate né tantomeno qualsiasi persona che agisca per conto del Fornitore:

- abbia posto in essere o porrà in essere condotte punite e punibili ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in materia di sanzioni nazionali e internazionali, anti-corruzione, anti-riciclaggio e/o fiscale, ovvero
- abbia posto in essere o porrà in essere condotte idonee a far ritenere che il Cliente o una delle società allo stesso collegate abbiano violato della normativa in materia di sanzioni nazionali e internazionali, anti-corruzione, anti-riciclaggio e/o fiscale.

Il Fornitore dichiara e garantisce al Cliente e, in tal senso, si impegna nei confronti di quest'ultimo che, in relazione a ciascun Ordine né il Fornitore né i suoi dipendenti, rappresentanti, sub-fornitori, società collegate né tantomeno qualsiasi persona che agisca per conto del Fornitore ha autorizzato, offerto, promesso, pagato o in qualsiasi modo dato ovvero autorizzerà, offrirà, prometterà pagherà o in qualsiasi modo darà beni o altra utilità economica a Pubblici Ufficiali ovvero a soggetti privati (i) con lo scopo di indurre tale soggetto a svolgere, ovvero remunerare tale soggetto per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio o (ii) in violazione della legge.

Il Cliente potrà, dandone comunicazione per iscritto e senza necessità di adire l'autorità giudiziaria, risolvere immediatamente qualsiasi rapporto contrattuale in conseguenza della violazione dei termini essenziali del presente contratto da parte del Fornitore. Ferma restando la necessità di darne comunicazione per iscritto al Fornitore, l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto contrattuale interverrà nel caso in cui:

- Il Fornitore oppure uno dei suoi dipendenti, rappresentanti, sub-fornitori, società collegate ovvero una delle persone che agiscono per conto del Fornitore violi (oppure, anche nel caso in cui il Cliente sospetti la violazione della normativa in materia di sanzioni nazionali e internazionali, anti-corruzione, anti-riciclaggio e/o fiscale;
- Il Fornitore ha – ovvero il Cliente può ragionevolmente presumere che il Fornitore abbia – violato le dichiarazioni, gli impegni e le garanzie assunte e/o fornite ai sensi dei commi da 1) a 3) del presente articolo, indipendentemente dal fatto che tale violazione sia di lieve entità o banale

oppure nel caso in cui le dichiarazioni, gli impegni e le garanzie assunte e/o fornite ai sensi dei commi da 1) a 3) del presente articolo non siano complete ed accurate in tutti i loro aspetti;

- Il Fornitore oppure uno dei suoi dipendenti, rappresentanti, sub-fornitori, società collegate ovvero una delle persone che agiscono per conto del Fornitore abbia commesso un reato (diverso da un'infrazione minore del Codice della Strada);

- Il Fornitore non fornisca piena collaborazione nelle attività di audit o investigazione di cui al comma 5 del presente Articolo.

Pur potendo il Cliente presumere che il Fornitore stia adempiendo correttamente a tutte le obbligazioni previste dal presente articolo (e, pertanto, il Cliente non ha alcun obbligo di monitorare, valutare e/o effettuare audit sull'osservanza dell'adempimento del Fornitore), il Cliente potrà – con tempi e preavviso ragionevoli – monitorare, valutare e/o effettuare audit sull'osservanza del Fornitore delle obbligazioni previste ai commi da 1) a 3) del presente articolo. A tal proposito, il Fornitore conviene che i summenzionati commi (da 1) a 3) del presente Articolo) costituiscono elemento essenziale di qualsivoglia contratto con il Cliente.

Il Fornitore si impegna a collaborare con il Cliente e a fornirgli qualsiasi assistenza o informazione ragionevolmente richiesta con riferimento alle attività di monitoraggio, valutazione e/o audit di cui al comma 5) del presente Articolo. Se richiesto dal Cliente, il Fornitore dovrà partecipare alle attività di formazione organizzate dal Cliente con riferimento ad una delle materie richiamate nei commi da 1) a 3) del presente Articolo ovvero sulle obbligazioni del Fornitore nell'ambito di qualsiasi contratto.

Il Fornitore deve manlevare e mantenere indenne il Cliente da ogni e qualsivoglia domanda di risarcimento danni o pretese avanzate da terzi (incluse sanzioni amministrative comminate da autorità governative così come costi e spese connessi, in particolar modo i costi della rappresentanza legale). Il Fornitore deve altresì rimborsare il Cliente in relazione a tutti i danni, i costi, le spese e le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare da tali domande e/o pretese di terzi.

17. Diritti di Proprietà Intellettuale di Terzi

Indipendentemente da quanto stabilito dal precedente articolo **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** e indipendentemente dalla sua colpevolezza, il Fornitore garantisce che i Beni o l'utilizzo degli stessi non costituisca violazione direttamente o indirettamente di brevetti, modelli di utilità, marchi, marchi commerciali, disegni/modelli registrati, diritti d'autore o altri diritti di terzi di qualsiasi tipo, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, segreti commerciali e/o aziendali e know-how. Il Fornitore si impegna a manlevare e a mantenere indenne il Cliente da e contro danni o pretese di terzi (compresi tutti i costi e le spese associati, in particolare i costi di rappresentanza legale) e rimborserà al Cliente tutti i danni, i costi, le spese e i pregiudizi e/o altre conseguenze associate e conseguenti; ciò deve intendersi valido in particolare anche per le questioni connesse o originanti dalla violazione indiretta di brevetto.

18. Danni, Responsabilità da Prodotto

Il Fornitore è responsabile di tutti i danni dallo stesso causati, dai suoi subappaltatori, fornitori o altre parti utilizzate dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, a prescindere dal grado di colpevolezza. Inoltre, il Fornitore dovrà manlevare e mantenere indenne il Cliente da e contro tutti tali danni o pretese (compresi tutti i costi e le spese associati, in particolare i costi di rappresentanza legale).

Il diritto del Cliente al risarcimento si estende alla totalità dei danni, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita di profitto e tutti i danni conseguenti subito dal Cliente, dai suoi partner contrattuali e/o dai clienti finali. Inoltre, i partner contrattuali e/o clienti finali del Cliente hanno il diritto di far valere tali richieste di risarcimento danni direttamente nei confronti del Fornitore (contratto a favore di terzi).

In caso di ritiro di un prodotto da parte del Cliente o dei suoi clienti, il Fornitore ne sosterrà il costo indipendentemente dalla sua responsabilità, a meno che non possa provare che i Beni da esso forniti non rappresentavano la causa del richiamo del prodotto.

Il Fornitore garantisce che in termini di progettazione, produzione e istruzioni i prodotti consegnati sono privi di difetti come definito dalla vigente normativa, incluso il D.Lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) e ss.m. nell'ambito della responsabilità da prodotto difettoso.

In particolare, il Fornitore garantisce che, allo stato dell'arte della scienza e della tecnologia prevalente al momento della commercializzazione dei Beni, non sono stati riscontrati difetti nei prodotti consegnati.

Il Fornitore è tenuto ad inviare al Cliente una comunicazione scritta laddove siano previste eventuali modifiche nei materiali, nei processi produttivi ovvero modifiche relative alla fornitura o alla composizione dei prodotti. Il Fornitore si asterrà dall'apportare tali modifiche, a meno che non disponga dell'esplicito consenso scritto del Cliente; quest'ultimo non potrà negare il consenso, a meno che non sussista un valido motivo. Il Fornitore fornisce al Cliente tutte le informazioni (ad esempio, istruzioni per l'uso, etichette di avvertimento, regolamenti di omologazione) necessarie affinché sia garantita la consegna di prodotti privi di difetti, in conformità con la normativa in materia di responsabilità da prodotto, ovvero diversa normativa applicabile. Laddove il Fornitore venga a conoscenza di circostanze successive che potrebbero causare un difetto del prodotto (per come definito dalla normativa in materia di responsabilità da prodotto), dovrà inviare immediatamente un avviso scritto al Cliente e dovrà sostenere tutti i costi e le spese connessi al ritiro dei prodotti difettosi (qualora necessario).

Limitazioni di qualsiasi tipo agli obblighi del Fornitore ai sensi della normativa in materia di responsabilità da prodotto o di altre disposizioni applicabili, ovvero limitazioni di qualsiasi tipo sul diritto del Cliente di far valere i danni derivanti dal prodotto difettoso sono da considerarsi non validi e/o non efficaci.

In caso di pretese fatte valere nei confronti del Cliente da parte di terzi, il Fornitore dovrà manlevare, difendere e mantenere indenne il Cliente da e contro tali danni e pretese. A fronte di richiesta del Cliente, il Fornitore è tenuto a fornire i nomi del produttore o del fornitore a monte del prodotto difettoso.

19. Riservatezza

KANSAI HELIOS Italy S.r.l. - Socio unico

Registered Office – Factory: Via Strada del Confine, 41, 36056 Tezze Sul Brenta (VI), Italy
info@kansai-helios.it | info@pec.kansai-helios.it | www.kansai-helios.it

Headquarter – Factory: Via del Lavoro, 14-16, 31039 Riese Pio X (TV), Italy | T +39 0423 755043

Registered capital Euro 260.000 | Company under the management and coordination of KANSAI HELIOS Coatings GmbH

Vat tax UE identification/Fiscal code | Vat code and registration Companies Register VI nr. IT 02382140248 | Export M/VI 0383

Il Fornitore è obbligato a non divulgare alcuna informazione tecnica o commerciale di proprietà Cliente di cui venga a conoscenza in relazione al rapporto contrattuale, salvo che non vi sia previa autorizzazione scritta del Cliente. In particolare, le informazioni definite riservate non devono essere divulgate.

Segnatamente, sono considerate informazioni riservate, indipendentemente dal fatto che riguardino il Cliente, i suoi affiliati o i suoi clienti/partner commerciali: informazioni, documenti, disegni/progetti, dati, dati su supporti elettronici di memorizzazione, processi e fasi del processo, composizioni, formule, macchinari, sistemi, modelli, oggetti, informazioni di mercato e di marketing, informazioni tecniche e commerciali, segreti commerciali e di business, informazioni finanziarie, modelli e processi commerciali ovvero altre informazioni che meritano protezione che, prima o dopo la conclusione del contratto, sono consapevolmente o inconsapevolmente consegnati al Fornitore in forma scritta, grafica, orale, visiva o elettronica, oppure tramite l'invio di un prodotto o campione di prodotto, durante una visita aziendale o in qualsiasi altro modo, o che entrino nell'ambito di controllo del Fornitore e/o di cui venga a conoscenza, nonché eventuali copie o altre informazioni da esse derivate (definizione di **"Informazioni Riservate"**).

Non sono considerate Informazioni Riservate: informazioni in relazione alle quali è possibile dimostrare che – nella loro totalità, struttura e composizione – fossero, a partire dalla data di divulgazione, già generalmente note o facilmente accessibili da parte di soggetti impiegati in ambienti che trattano abitualmente di tali tipi di informazioni.

La preventiva autorizzazione scritta del Cliente è necessaria in ogni singolo caso di divulgazione di Informazioni Riservate ovvero di utilizzo di queste ultime per scopi propri del Fornitore o di terzi, indipendentemente dal fatto che le informazioni vengano utilizzate in tutto, solo in parte, ovvero se il contenuto di dette informazioni è stato modificato/elaborato o fa parte di altre informazioni. Un tanto si applica anche con riferimento alle pubblicazioni scientifiche.

Inoltre, il Fornitore è tenuto ad utilizzare le Informazioni Riservate solo in relazione alla fornitura dei Beni. Durante e dopo l'evasione dell'ordine, il Fornitore non potrà utilizzare tali informazioni per i propri scopi o per quelli di altre parti e dovrà trattare le informazioni stesse in modo da consentirne la restituzione al Cliente dopo l'esecuzione del contratto.

In particolare, il Fornitore non potrà tentare di effettuare alcuna scoperta o di trarre conclusioni dalle Informazioni Riservate, né di risalire alle informazioni che ne sono alla base, né di analizzarle attraverso l'osservazione, la valutazione, il reverse-engineering o effettuando prove. Anche gli ordini e i lavori che riguardano il Fornitore sono considerati Informazioni Riservate e vanno, quindi, mantenuti riservati.

Il Fornitore darà accesso alle Informazioni Riservate solo ai dipendenti direttamente incaricati dell'esecuzione dell'ordine e la cui conoscenza delle Informazioni Riservate è essenziale per l'esecuzione del contratto, i quali dovranno essere a loro volta obbligati alla riservatezza in virtù di un precedente accordo di riservatezza scritto. Il Fornitore garantisce che tutti i documenti e i materiali che potrebbero contenere Informazioni Riservate del Cliente siano salvaguardate e protette dall'accesso da parte di terzi e di dipendenti non autorizzati.

Il Fornitore necessita di esplicita autorizzazione scritta qualora intenda indicare o richiamare l'attenzione sul rapporto commerciale con il Cliente in materiale pubblicitario o pubblicazioni di qualsiasi genere.

Nel caso in cui sussistano gli estremi per ritenere che il Fornitore stia violando taluna delle presenti disposizioni in materia di riservatezza, il Fornitore stesso si assume l'onere di dimostrare che le Informazioni Riservate erano già note al pubblico alla data del contratto o sono state divulgate senza il suo coinvolgimento o la sua responsabilità.

Nei confronti del Cliente, il Fornitore è responsabile in solido con qualsiasi terzo a cui il Fornitore stesso abbia rivelato informazioni riservate o da cui abbia ricevuto informazioni riservate, per qualsiasi violazione delle disposizioni sulla riservatezza qui contenute.

Il Fornitore riconosce che la violazione degli obblighi di riservatezza del Fornitore potrebbe causare danni immediati o irreparabili, per i quali i danni riconosciuti dalla legge potrebbero essere inadeguati.

Per violazione del presente contratto da parte del Fornitore e/o di una persona a cui il Fornitore ha divulgato le informazioni in questione, il Fornitore pagherà al Cliente una penale di importo pari a € 50.000,00, importo ulteriore e non collegato a ulteriori pretese o azioni legali di risarcimento che il Cliente si riserva di avviare.

Non è ammessa l'eccezione per cui una serie di violazioni/inadempimenti debba essere trattata come una unica violazione continuata. Nella misura in cui ciò sia legalmente ammissibile, la penale contrattualmente prevista non potrà essere oggetto di intervento o valutazione giudiziaria in merito alla sua adeguatezza e proporzionalità e in ogni caso l'importo corrisposto a titolo di penale non potrà in nessun caso intendersi quale acconto del risarcimento sui danni cagionati dal Fornitore.

Il Cliente non è tenuto a garantire che l'uso delle Informazioni Riservate non si ponga in contrasto con i diritti di proprietà intellettuale, copyright e/o altri diritti di terzi. Parimenti, il Cliente non è tenuto a garantire il fornitore dai danni cagionati al fornitore stesso o ai terzi. Il Cliente è completamente libero di utilizzare le Informazioni Riservate in qualsiasi modo desideri.

Il presente articolo continuerà ad applicarsi anche in seguito al termine del rapporto contrattuale tra le parti.

20. Risoluzione del contratto

Indipendentemente da qualsiasi altro motivo di risoluzione del contratto stabilito nel presente accordo, il Cliente ha il diritto di risolvere tutti i rapporti contrattuali con effetto immediato ex art. 1456 c.c. laddove sussistano giustificati motivi.

In particolare, i seguenti devono ritenersi giustificati motivi:

- a. Apertura di una procedura di liquidazione sui beni del Fornitore oppure la procedura viene chiusa per l'assenza di beni;
- b. Sussistono circostanze che rendono impossibile la corretta fornitura dei Beni;
- c. Lo stesso Fornitore ovvero un soggetto da quest'ultimo utilizzato per fornire i Beni viola importanti disposizioni contrattuali o obblighi di riservatezza;
- d. Ritardi di consegna ripetuti e/o richieste di garanzia ripetute da parte del cliente;

e.vi è un cambiamento nei mezzi legali o commerciali diretti o indiretti per esercitare il controllo presso il Fornitore (cambiamento di controllo);

La cessazione di tutti o singoli rapporti contrattuali non pregiudica la validità degli articoli **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 17, 19.** Tali articoli continuano a rimanere validi ed efficaci anche dopo la fine delle relazioni contrattuali.

21. Consenso alla cessione del contratto

Il Fornitore accetta che il Cliente possa trasferire l'intero rapporto contrattuale ad una società collegata (indipendentemente dalla percentuale di partecipazione). In tale circostanza, sulla base di un avviso scritto, la collegata individuata dal Cliente subentra in tutti gli obblighi e i crediti derivanti dal rapporto contrattuale e si assume tutti i diritti organizzativi e di altro tipo spettanti al Cliente. Tuttavia, il Cliente continuerà ad essere responsabile in solido nei confronti del Fornitore per gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, compreso il pagamento del compenso.

22. Gestione e protezione dei dati

Il Fornitore viene informato (e, contestualmente, accetta) che i dati siano trattati dal sistema software del Cliente.

Se il Fornitore tratta i dati personali per conto del Cliente in relazione alla fornitura di Beni, deve rispettare la legislazione vigente in materia, in particolare il D.lgs. 196/2003 e il Regolamento n. 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR).

Di conseguenza, il Fornitore stipula un contratto di titolare del trattamento/responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Inoltre, se i dati sono trasferiti - dal Fornitore o dai suoi subappaltatori - a un destinatario domiciliato in un paese extra-Ue e laddove un tanto sia assolutamente necessario per l'esecuzione del contratto, il Fornitore è tenuto a stipulare clausole contrattuali standard UE o modelli contrattuali equivalenti emessi dalla Commissione Europea con idonee garanzie, definite all'art. 46 Paragrafo 2 lett. c e d del GDPR.

Le parti, laddove necessario, concordano altresì misure di protezione supplementari. Da ultimo, a fronte della richiesta, il fornitore è tenuto a indicare al cliente una valutazione dell'impatto del trasferimento dei dati.

23. Previsioni Generali

Le presenti condizioni generali di acquisto sono valide per le sedi di Kansai Helios Italy S.r.l. in Italia.

Laddove una delle presenti disposizioni sia inefficace, invalida o inapplicabile, ciò non influisce sull'efficacia, validità o applicabilità delle altre disposizioni. In tali casi, la disposizione sarà sostituita da una, che in termini di risultato commerciale si avvicina il più possibile a quella censurata e non è inefficace, invalida o inapplicabile. Lo stesso vale per le lacune contrattuali.

Nelle parti in cui il presente documento fa riferimento a moduli da trasmettersi "per iscritto" senza ulteriori indicazioni, gli stessi devono intendersi firmati da entrambe le parti o trasmessi via fax, e-mail o con scambio elettronico di dati (EDI).

Per essere valide, le eventuali modifiche al presente documento (ovvero agli eventuali ulteriori accordi tra il

Cliente e il Fornitore) devono essere effettuate per iscritto. Lo stesso vale per gli scostamenti rispetto all'obbligo relativo alla forma scritta.

24. Composizione controversie e Foro

Qualsiasi controversia tra il Fornitore e il Cliente dovrà essere composta in via amichevole. In caso di mancato raggiungimento di un accordo entro due mesi, la controversia sarà risolta dinanzi al Tribunale di Vicenza o, a scelta esclusiva del Cliente, dinanzi al tribunale competente per la sede del Fornitore.

Le parti convengono che al presente contratto si applichi la legge italiana, con espressa esclusione del conflitto di leggi, delle norme di richiamo di differenti ordinamenti e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni ("CISG").